



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA
E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

ESPLETAMENTO DELLA GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISSALAZIONE DI ACQUA IDONEA AL CONSUMO UMANO, MEDIANTE LA SOSTITUZIONE, A CURA DELL'AGGIUDICATARIO, DELL'IMPIANTO PER LA DISSALAZIONE DI ACQUA DI MARE UBICATO NELL'ISOLA DI USTICA NELLE AREE DI PROPRIETÀ DELLA REGIONE SICILIANA CON IMPIANTI PREASSEMBLATI PER DESANILIZZAZIONE.

Codice CIG 53559150E1 - Codice CUP G22G12000070002

Importo complessivo dell'appalto: € 11.250.000,00 su base decennale.

VERBALE DI GARA IN SEDUTA PUBBLICA n. 3 del 5/05/2014

L'anno duemilaquattordici, il giorno cinque, del mese di maggio, alle ore 11:45, presso gli uffici del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, siti in Palermo, Viale Campania n.36/A, si sono riuniti i componenti del seggio di gara per l'affidamento del servizio in oggetto specificato, nominati con D.D.G. n.153 del 20/02/2014 e D.D.G. n. 378 del 02/04/2014:

- Arch. Taverna Giuseppe, Presidente;
- Dott. Machi Antonia, Componente;
- Ing. Arch. Lumera Giuseppe, Componente.

Partecipa inoltre in qualità di segretario verbalizzante l'istruttore direttivo per ind. Leonardo Messineo, in servizio presso il Servizio 1 di questo Dipartimento.

Preliminarmente vengono acquisite le presenze dei rappresentanti delle seguenti imprese:

- Ing. Cascio Ingurgio Guido, nato a Palermo il 18.2.1962, identificato con carta d'identità n. AM8525676, che si allega in copia (All. proc01), nella qualità di Amministratore Delegato della SOPES S.r.l.
- Avv. Surdi Francesco, nato a Palermo il 9.10.1969, identificato con carta d'identità n. AT9505230, nella qualità di rappresentante della società Di Vincenzo srl, giusta delega del 22.4.2014 del Dott. Elio Collovà che si allega in copia (All. proc02);
- Dott. Michele Guzzo, nato a Roma il 13.12.1971, identificato con c.i. n. AK2206570, che si allega in copia (All. proc02), nella qualità di rappresentante delle società Saceccav S.p.A. giusta delega del 2.5.2014 del Dott. Andrea Mazzotto che si allega in copia (All. proc03);
- Dott. Fabio Puglia, nato a Desio il 21.4.1971, identificato con c.i. n. AT0704626, che si allega in copia (All. proc04), nella qualità di procuratore delle società Saceccav S.p.A.;

Il Presidente verificata la presenza dei componenti formanti il seggio di gara e la presenza e l'integrità dei plichi contenenti la documentazione di gara dichiara aperta la seduta.

La Commissione procede alla riapertura del plico contrassegnato con il n.2 **appartenente al costituendo Consorzio Ordinario: SACECCAV S.p.A. (capogruppo mandataria) – MARNAVI S.p.A. (mandante).**

Detto plico risulta, come detto, sigillato e controfirmato nei lembi di chiusura dalla Commissione nel corso della seduta del 23.4.2014.

Si procede all'accantonamento delle buste B e C, contenenti le offerte tecnica ed economica, ed alla riapertura della busta A, anch'essa sigillata dalla Commissione nel corso dell'ultima seduta di gara.

La Commissione procede con l'esame della restante documentazione, codificata nel corso della precedente seduta ed elencata di seguito:

- Dichiarazione di avvalimento resa da Saceccav spa, siglata Avv.1.1;
- Dichiarazione di avvalimento resa da Marnavi spa, siglata Avv.1.2;
- Dichiarazione impresa ausiliaria per Saceccav spa, siglata Avv.2.1;
- Dichiarazione impresa ausiliaria per Marnavi spa, siglata Avv.2.2;
- Contratto di avvalimento tra Saceccav spa e l'impresa ausiliaria, segnata con Avv.3.1, con allegato elenco dei requisiti segnati con la sigla Avv.3.2;
- Contratto di avvalimento tra Marnavi spa e l'impresa ausiliaria, segnata con Avv.4.1, con allegato elenco dei requisiti segnati con la sigla Avv.4.2;
- Dichiarazione di referenze dell'impresa ausiliaria, segnata con la sigla Avv.5.

La Commissione, esaminata tutta la documentazione prodotta, unanimemente ritiene **NON AMMISSIBILE e quindi di escludere dalle fasi successive di gara** il costituendo Consorzio Ordinario: SACECCAV S.p.A. (capogruppo mandataria) – MARNAVI S.p.A. (mandante) in quanto la documentazione amministrativa prodotta non risulta essere conforme alle prescrizioni degli atti di gara ed alle norme di legge richiamate negli stessi, per le motivazioni esposte di seguito.

Le imprese partecipanti in costituendo consorzio, essendo carenti dei requisiti speciali di cui al punto 11, lett. b), c) e d) (condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione) del bando di gara, hanno dichiarato di volersi avvalere per tali requisiti, quale impresa ausiliaria, ai sensi dell' art. 49 del D. Lgs 163/2006, della società IDE Technologies Ltd con sede in Israele; all'uopo hanno allegato la relativa documentazione resa dalla medesima impresa ausiliaria.

Tuttavia, dall'esame di tale documentazione, la Commissione ritiene che la documentazione stessa inerente l'invocato avvalimento non sia conforme a quanto stabilito dalle norme vigenti in Italia per lavori e servizi pubblici.

In particolare le dichiarazioni dell'impresa ausiliaria risultano essere state rese in violazione di quanto disposto in materia dal DPR n. 445 del 28.12.2000 nonché dall'art. 38 comma 5 del D. Lgs 163/2006 e dall'art. 62 del DPR 207/2010.

Le certificazioni ex art. 38 del D. Lgs. 163/2006 rilasciate dalla IDE Technologies Ltd non riportano l'indicazione dei nominativi, data e luogo di nascita e residenza con allegata carta di identità dei relativi soci, direttori tecnici e amministratori muniti di poteri di rappresentanza dell'ausiliaria, ai fini delle dichiarazioni antimafia dell'art. 85 comma 2ter del Dlgs 159/2011, nè il possesso da parte di tutti i soggetti suddetti dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 38 comma 1 della lett. a alla lett. m-quater) e comma 2 del

D.lgs 163 del 2006, nonché dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 3 della L. n. 1423 del 1956.

Da specifica dichiarazione sottoscritta congiuntamente da Moshe Goldstein e Bruno Escojido, dichiaratisi negli atti prodotti quali legali rappresentanti dell'impresa ausiliaria risulta che "solamente la loro firma congiunta, accompagnata dal libro societario o da carta intestata sarà da ritenersi vincolante per la società a tutti gli effetti", ciò essendo "stato adottato in piena conformità dei regolamenti interni disciplinanti la società ed ogni legge ad essi applicati", mentre, invece, ad eccezione di tale dichiarazione, tutta la documentazione prodotta dalla IDE è a firma singola, prevalentemente di Bruno Escojido. Dagli atti prodotti dall'impresa ausiliaria non si rilevano nominativi, qualifiche dei soggetti a qualsiasi titolo muniti di legale rappresentanza e/o dei soggetti cessati da cariche societarie, così da dimostrare e legittimare i poteri delle persone che hanno firmato le dichiarazioni ed i contratti di avvalimento prodotti dalla medesima impresa ausiliaria.

In ordine ai requisiti tecnici, dichiarati dalla stessa ed oggetto dell'avvalimento, si rileva che tali requisiti non sono posseduti direttamente dall'impresa ausiliaria bensì da altri soggetti di nazionalità extracomunitaria dei quali la IDE possiede solo partecipazioni societarie, così discendendone la violazione del principio secondo cui i requisiti oggetto dell'avvalimento devono essere posseduti integralmente ed autonomamente da parte dell'impresa ausiliaria.

Si rileva altresì, dall'esame della documentazione relativa all'impresa mandante Marnavi Spa che tra quelle svolte dalla stessa, come attestate nel relativo certificato camerale, non rientrano attività oggetto del servizio di cui alla presente gara.

L'avv. Guzzo, interviene per conto della Saceccav S.p.A, e dichiara quanto segue: si censura la determinazione della stazione appaltante in ordine all'esclusione dell'offerta del consorzio in questione, atteso che, le asserite criticità rilevate in ordine alla documentazione di avvalimento mediante l'impresa ausiliaria IDE Technologies Ltd, non sono state adeguatamente valutate e necessitano di chiarimenti che, ai sensi dell'art.38 comma 4 del codice degli appalti, le stazioni appaltanti hanno facoltà di chiedere ai concorrenti non stabiliti in Italia ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione. Chiede pertanto alla Commissione di procedere in tal senso con un supplemento istruttorio. In tal senso ricorda altresì come l'art. 46 del codice degli appalti, nell'ottica di favorire la massima partecipazione e di evitare il grave pregiudizio causato dall'adozione del provvedimento di esclusione, consente espressamente alla Commissione, laddove la stessa lo ritenga opportuno, di invitare i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto di certificati, documenti e dichiarazioni presentati. Per quanto concerne, invece, il certificato di iscrizione camerale della mandante Marnavi Spa si rileva che l'esclusione disposta in tal senso contrasta con il bando di gara che nulla prevede a riguardo e come l'art. 39 del codice degli appalti, secondo cui è causa di esclusione soltanto la mancata produzione del certificato CCIAA, senza alcun riferimento ad attività oggetto dell'appalto. Infine, l'avv. Guzzo ribadisce le censure formulate nel verbale di gara n. 1 del 15.4.2014 nei confronti dell'offerta presentata dal costituendo RTI SOPES srl - Di Vincenzo srl, contestando l'ammissione di tali offerte.

L'avv. Surdi, rappresentante della Di Vincenzo Srl, chiede di mettere a verbale quanto segue: le irregolarità riscontrate in merito alla documentazione amministrativa prodotta dal costituendo consorzio e riscontrata dalla Commissione aggiudicatrice, riguardano molteplici aspetti attinenti anche al possesso dei requisiti economico finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dagli atti di gara, rispetto ai quali il richiamo all'art.38 comma 4 del codice degli appalti appare inconferente, in quanto quest'ultimo è riferito espressamente alle cause di esclusione regolamentate dall'art. 38. In relazione alle irregolarità riscontrate dalla Commissione aggiudicatrice, non sussistono i presupposti per poter assentire la richiesta di integrazione della documentazione, ai sensi dell'art. 46, in quanto detta

integrazione rappresenterebbe una violazione del principio di parità di trattamento. Le dichiarazioni rese dall'impresa ausiliaria risultano formulate ai sensi del DPR 445/2000 che circoscrive la possibilità di rendere dichiarazioni sostitutive ai soli cittadini italiani e dell'unione europea ed alle società aventi sede in Italia e/o nell'Unione Europea. Ulteriori dichiarazioni risultano rese in violazione dell'art. 38 comma 5 del codice degli appalti così come peraltro richiamato dal punto 9 del contratto di avvalimento. Gli allegati al contratto di avvalimento, più volte richiamati nelle dichiarazioni rese dal costituendo consorzio e dall'impresa ausiliaria IDE non documentano il possesso dei requisiti richiesti dagli atti di gara.

La Commissione conferma il giudizio di non ammissibilità espresso.

La documentazione in esame viene riposta all'interno della busta A che viene chiusa, sigillata e controfirmata dai Componenti della Commissione.

La busta A, unitamente alle buste B "Offerta Tecnica" e C "Offerta economica" vengono poste all'interno del plico n.2 originario. Il plico viene chiuso, sigillato e siglato dai componenti della Commissione.

Entrambi i plichi presentati vengono riposti e custoditi nell'armadio, opportunamente chiuso, in dotazione del Servizio 1 di questo Dipartimento c/o la stanza del Presidente della Commissione.

La data della prossima seduta di gara è fissata per venerdì 16.5.2014 alle ore 10.30 e ne viene data oggi stesso notifica ai presenti nella qualità.


Copia del presente verbale verrà pubblicato alla sezione bandi del sito internet del Dipartimento.

Si dichiara chiusa la seduta alle ore 16:10.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto.

LA COMMISSIONE ED IL VERBALIZZANTE


SIG. MESSINEO LEONARDO




DOTT. MACHI ANTONIA



ING. ARCH. LUMERA GIUSEPPE



ARCH. TAVERNA GIUSEPPE




I RAPPRESENTANTI DEI CONCORRENTI


AVV. GUZZO MICHELE



AVV. SURDI FRANCESCO



DOTT. PUGLIA FABIO



ING. CASCIO INGURGIO GUIDO

